



COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 104 del 29-11-2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10 NELL'ARIA AMBIENTE.

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL SINDACO

Premesso:

CHE il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CHE la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

VISTO la Deliberazione 15 settembre 2016 n. 536 relativa all'aggiornamento dell'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3 commi 1 e 2

dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010;

CHE sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione 15 settembre 2016, n. 536, il comune di Ceccano è ricompreso in classe complessiva 1, ovvero nella zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei cinque anni precedenti;

CHE a seguito della nuova classificazione i comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23 "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone" ed all'art. 24 "ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci", del Piano di risanamento della qualità dell'aria, non che quanto previsto dagli art. 5, 25, e 28 e quanto già di competenza come indicato agli art. 9 e 16 del piano medesimo;

VISTO la Deliberazione di G. M. n. 514 del 28/12/2010 con la quale è stato individuato e deliberato il centro urbano;

VISTO le Ordinanze n. 125 del 22/11/2016, n. 3 del 09/01/2017 e n. 137 del 29/11/2017 emesse come provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente;

VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 24/01/2017 con la quale è stato approvato il Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 536

RITENUTO di poter individuare il centro urbano per i provvedimenti di limitazione del traffico, circoscritto dalle seguenti strade:

Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone;

CHE per gli effetti di quanto ordinato con il presente atto vengono meno le disposizioni contenute nelle ordinanze precedenti in materia di limitazione del traffico e provvedimenti vari volti al risanamento della qualità dell'aria/ambiente;

VISTI gli esiti degli incontri tenutisi presso questa Amministrazione per valutare gli interventi e i provvedimenti da intraprendere per il risanamento della qualità dell'aria e sentito il Comando della Polizia Locale, il Dirigente dell'Ufficio Ambiente e visto i rapporti giornalieri di Arpa Lazio ;

VALUTATO

- che la proposta formulata consente al Corpo di Polizia Locale una verifica più estesa sui mezzi circolanti;
- che l'attuale configurazione del provvedimento risulta di più semplice interpretazione e divulgazione per la cittadinanza, rispetto alla configurazione complessa e articolata della proposta di piano;
- che i provvedimenti da adottare consentono una migliore fluidificazione e razionalizzazione del traffico, soprattutto dove si registrano le maggiori criticità e in particolare negli incroci tra strade comunali e Strade Regionali;

CONSIDERATO che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 e PM2,5 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;

PRESO ATTO:

CHE gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM10, PM2,5 e benzene sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;

CHE si ritiene indispensabile di dover intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM10 e PM2,5) e benzene;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO l'art. 14 della Legge n. 8.07.1986 n. 349;

VISTO il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999;

VISTO il D.M. 1° ottobre n. 261;

VISTA la D.C.R.L. n. 66 del 10.12.2009;

VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, "Nuovo Codice della strada";

ORDINA

L'attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell'area urbana circoscritta dalle seguenti strade:

Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera S., Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone;

Il piano d'intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell'area urbana delimitata come sopra indicata, è così definito:

1. **Da lunedì 03 dicembre 2018**, e nei giorni feriali dal lunedì al venerdì :

a) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a benzina con caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1 ad esclusione dei veicoli muniti di impianto a GPL o metano;

b) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a gasolio con caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1, EURO 2;

c) Il divieto di circolazione ore 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a quattro tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO 1;

d) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a due tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1;

e) I divieti disposti nelle lettere a),b),c),d), non si applicano nelle seguenti fasce orarie:

• 07:00-09:00,

• 13:00-15:00

• 18:00-20:00

f) Al solo fine di raggiungere le aree di sosta, è consentita la circolazione di tutti i veicoli in Via G. Matteotti e

Via Falcone (nel tratto compreso tra Imbocco Via G. Di Vittorio e parcheggio Piazzale San Pio), in Via Mons. Antonio Piroli (tratto compreso dalla rotatoria Ponte ex Cartiera Savoni Piazzale Europa), in Via San Francesco (tratto sottopasso Parcheggio Santa Maria a Fiume) e in Viale F.Vetus (tratto incrocio via Sandro Pertini Parcheggio cimitero nuovo).

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

- a) veicoli adibiti a pubblici servizi;
- b) veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

2. Divieto di circolazione a targhe alterne per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato **nei giorni di lunedì e venerdì a far data dal 03 dicembre 2018 al 30 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,30**, consentendo la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con targa dispari e nei giorni di venerdì a quelli con targa pari. In deroga, come indicato dal Piano della Regione Lazio sulla qualità dell'aria, potranno sempre circolare, quindi sia nei giorni pari che dispari, i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP).

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

- a) veicoli adibiti a pubblici servizi;
- b) veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

3. Dal 03 dicembre 2018 al 30 marzo 2019, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, è interdetta la circolazione nel centro urbano ai veicoli con massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t nei seguenti orari:

- dalle ore 07,30 alle 14,00 – dalle ore 16,30 alle 18,00;

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a pubblici servizi;

4. Dal 03 dicembre 2018 al 30 marzo 2019 lo spegnimento dei motori per:

- a) I veicoli merci durante la fase di carico/scarico;
- b) I veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta;

Le disposizioni di cui sopra hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica ad esclusione dei veicoli in sosta; per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

ORDINA, ALTRESI'

In tutto il territorio comunale il divieto di circolazione degli autoveicoli non in regola con le normative in materia di circolazione stradale e di controllo dei gas di scarico ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada e del D.L. 9/2/2012, e s.m.i.

E' fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò, anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, con l'eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

I cittadini interessati potranno smaltire i residui agricoli (rifiuto CER 020103) presso i vicini impianti di smaltimento in Giuliano di Roma in Via Sottuario, e in Località Palombara-Aramarina.

Dal 03 dicembre 2018 al 30 marzo 2019 - Riduzione temperatura degli ambienti ovvero:

a) Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C;

b) Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18° C;

c) Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

d) È vietato l'uso di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL;

i gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all'Ufficio Ambiente del Comune sede dell'impianto una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero, i parametri di esercizio sensibili, le analisi delle emissioni dell'ultimo anno, una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al fine di rispettare il limite di 10 Kg/giorno e in caso contrario dovranno essere fornite adeguate indicazioni tecniche.

e) E' fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.

DISPONE

interventi programmatici e di misure da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte dell'Ente quali impianti semaforici intelligenti programmati in funzione dei flussi di traffico, la lotta al parcheggio selvaggio, e la predisposizione in via sperimentale di sensi unici per una migliore circolazione del traffico urbano ed il lavaggio delle strade urbane tramite autobotti munite di idro-get, in caso di superamenti continui giornalieri;

Di disporre il divieto di circolazione per 4 domeniche ecologiche secondo quanto previsto all'art. 23 delle norme di attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell'aria che sono così stabilite:

13 e 27 gennaio 2019, 10 febbraio 2019, 17 marzo 2019.

INVITA

Ø A limitare per quanto possibile, l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;

Ø A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;

Ø A rispettare le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e

precisamente:

- bagnature delle piste di cantiere;
- pulizia dei pneumatici di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
- copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi;
- moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
- gestione appropriata dei cumuli dei materiali;

Ø A non utilizzare camini aperti e chiusi, stufe a legna, pellet e a biomassa in generale su tutto il territorio comunale in tutte le abitazioni e attività produttive provviste di rete del gas metano e di bomboloni GPL.

PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Ceccano per gg.15

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Ceccano.

AVVERTE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, d. lgs. n.285/1992, nuovo codice della strada e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere notificata al Comando della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ceccano, al Comando Forestale dei Carabinieri di Frosinone all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral Azienda Trasporto Pubblico Regionale e al III Settore Viabilità che dovrà installare la relativa segnaletica stradale;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Geom. Camillo Ciotoli Responsabile Unità Operativa Ambiente IV Settore.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**